



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ZANETTA, Paolo FRANCO, ASCIUTTI, PINZGER,
MALAN, DI STEFANO, LENNA, MANTICA e ZANOLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2012

Abrogazione dei commi 16 e 17 dell'articolo 23 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, in materia di elezione degli organi di Governo delle
province

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», cosiddetto decreto «Salva Italia», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è nato allo scopo di fronteggiare l'aggravarsi della crisi economico-finanziaria che ha colpito il nostro Paese.

Il suddetto decreto-legge ha introdotto un pacchetto di misure volto al consolidamento dei conti pubblici, per consentire di ridurre rapidamente il peso del debito e numerose disposizioni per favorire la ripresa del processo di sviluppo dell'economia.

L'articolo 23 del suddetto decreto-legge, rubricato «Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle province», ai commi da 14 a 20 si è occupato, nello specifico, della nuova disciplina delle province, regolamentandone sia l'attribuzione delle funzioni che i profili riguardanti gli organi di governo.

I commi 16 e 17, in particolare prevedono che il consiglio provinciale e il Presidente della provincia vengano eletti non più dai cittadini aventi diritto al voto, ma dagli organi elettivi dei comuni ricadenti nel territorio della provincia e che, con legge dello Stato (comma 16, secondo periodo), entro il 31 dicembre 2012, vengano stabilite le nuove modalità di elezione «indiretta» (o di «secondo grado») (esclusivamente da parte dei sindaci e dei consiglieri comunali) del Presidente della provincia e dei consiglieri provinciali.

Si evidenzia che le previsioni introdotte dall'articolo 23 hanno creato numerose problematiche derivanti:

- dalla mancata approvazione della legge sulle modalità di elezione, che ha avuto come effetto immediato il commissariamento delle amministrazioni provinciali in scadenza, a seguito del mancato rinnovo degli organi;

- dalle polemiche per ciò che attiene al principio della rappresentatività popolare diretta e, quindi, al profilo costituzionale dell'articolo 23.

In effetti, numerose province hanno fatto ricorso al Tar contro la mancata convocazione dei comizi elettorali e ben sei regioni hanno presentato ricorso alla Corte costituzionale avverso le disposizioni approvate, lamentando che, le stesse, appaiono palesemente in contrasto con i principi e le disposizioni costituzionali che disciplinano i rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali ed, in particolare, gli articoli 5, 114, 117 (comma 2, lettera *p*) e comma 6), 118 e 119 della costituzione e sono, altresì, incongruenti con i principi generali della disciplina degli enti locali del nostro ordinamento. L'udienza è stata fissata per il 6 novembre 2012.

Per ciò che attiene il principio di costituzionalità, secondo le motivazioni elaborate dall'Unione delle province italiane (UPI), il comma 16, in sintesi, violerebbe l'articolo 1, l'articolo 5 e l'articolo 114 della Costituzione poiché lede l'autonomia delle province che, nel diritto costituzionale italiano, sono qualificate come enti esponenziali di una comunità territoriale che si organizza democraticamente, secondo l'articolo 1, con organi elettivi di diretta emanazione del corpo elettorale. In base al principio fondamentale dell'articolo 5 della costituzione «la Repubblica, una e indivisibile riconosce e promuove le

autonomie locali», il legislatore non può quindi abolirle, limitarle, diminuirne l'autonomia politica o incidere sul carattere democratico dell'ente, che rappresenta uno dei requisiti essenziali dell'ordinamento repubblicano. Il comma 17 violerebbe lo stesso principio per illegittimità costituzionale derivata.

In attuazione del citato secondo periodo del comma 16 dell'articolo 23, secondo cui:

«Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012», è stato presentato dal Governo il 16 maggio 2012, il progetto di legge n. 5210, recante: «Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», attualmente in discussione in commissione presso la Camera dei Deputati. Il progetto di legge succitato, opera la scelta di un sistema di elezione di secondo grado affidato ad un collegio provinciale composto da tutti gli amministratori (sindaci e consiglieri) che compongono i consigli comunali del territorio.

Sul progetto di legge, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 24 febbraio 2012, è stato acquisito il parere dalla Conferenza unificata, reso il 4 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Nella suddetta Conferenza, l'Unione delle province Italiane (UPI) ha espresso nuovamente parere negativo, ribadendo la necessità di prevedere una elezione diretta degli organi

di governo della provincia, che hanno la funzione di rappresentare comunità provinciale nel Paese. In particolare nel parere espresso si è evidenziato che: «Il sistema elettorale rappresenta il cuore del legame tra le istituzioni territoriali e le loro comunità... Ma è un dato certo che la democrazia locale è l'espressione, la più alta, dell'autonomia dell'ente che è stata riconosciuta a più riprese dalla Costituzione e dalla Carta europea delle autonomie locali. Il principio autonomista implica il principio democratico e ciò richiede che il popolo deve avere una rappresentanza che emerga da elezioni generali, dirette, libere, uguali e segrete e che la rappresentanza abbia una consistenza tale da conseguire due risultati: in primo luogo, l'espressione del pluralismo politico, compatibilmente con la governabilità; in secondo luogo, la capacità di indirizzo e controllo da parte della rappresentanza medesima sull'ente. La scelta di eleggere i consigli provinciali attraverso un'elezione di secondo grado, come organi di espressione degli amministratori comunali, priva i cittadini del territorio provinciale del diritto di eleggere e controllare direttamente un ente peraltro previsto dalla costituzione come elemento costitutivo della Repubblica».

In conclusione, le previsioni contenute nei commi 16 e 17 configurano la provincia come un ente di «secondo grado» ed il presente disegno di legge, tenendo conto di quanto espresso, intende sopprimere in particolare i commi suddetti, allo scopo di ripristinare la normativa precedente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 16 e 17 sono abrogati.

2. Alla elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della provincia si applica la disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.